## REGOLAMENTO (CEE) N. 1639/90 DELLA COMMISSIONE del 15 giugno 1990

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli abiti, camicette, camicette-bluse e bluse di seta o di cascami di seta, in tessuto, della categoria di prodotti n. 159 (numero d'ordine 42.1590), originari della Cina, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3897/89 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3897/89 del Consiglio, del 18 dicembre 1989, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate aperte per l'anno 1990 per i prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo ('), in particolare l'articolo 12,

considerando che, in virtù dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 3897/89 il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto, negli allegati I e II, di massimali individuali entro il limite dei volumi fissati nella colonna 8 dell'allegato I e nella colonna 7 dell'allegato II, a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che, ai sensi dell'articolo 11 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali;

considerando che per gli abiti, camicette, camicette-bluse e bluse di seta o di cascami di seta, in tessuto, della categoria di prodotti n. 159 (numero d'ordine 42.1590), originari della Cina, il massimale è fissato a 37 000 t; che, alla data del 5 giugno 1990, le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti, originari della Cina, beneficiaria della preferenze tariffarie, hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei riguardi della Cina,

## HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO

## Articolo 1

A partire dal 22 giugno 1990 la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 3897/89, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari della Cina

| Numero<br>d'ordine | Categoria<br>(Unità) | Codice NC                  | Designazione delle merci   |
|--------------------|----------------------|----------------------------|--|
| 42.1590            | 159                  | 6204 49 10<br>- 6206 10 00 | Abiti, camicette, camicette-bluse e bluse di seta o<br>di cascami di seta, in tessuto            |
|                    |                      | 6214 10 00                 | Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili |
|                    |                      |                            | - di seta o di cascami di seta   |
|                    |                      | 6215 10 00                 | Cravatte, cravatte a farfalla e sciarpe cravatte   |
|                    |                      |                            | — di seta o di cascami di seta   |

## Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 1990.

Per la Commissione
Christiane SCRIVENER
Membro della Commissione

<sup>(1)</sup> GU n. L 383 del 30. 12. 1989, pag. 45.